

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 43 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AMBIENTE: Adeguamento dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile, ai sensi dell' art. 12, comma 4, punto 4 della legge 23/12/1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni - Aggiornamento 2015.-


L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 18:30 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

MARTELLETTO ALBERTO	P
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
MIGLIORINI GIOVANNI	P
ZUMERLE GIANPAOLO	P
VERZINI GIOVANNI	P
VELLI GIUSEPPE	P
BONAMINI MICHELA	P
MARCHESINI CLAUDIO	A
ZECCHIN SANDRO	A
TOSI SEBASTIANO	A
BRENTONEGO FLAVIO	A
TRUZZOLI GRAZIELLA	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il sig. MARTELLETTO ALBERTO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Oggetto: *AMBIENTE: Adeguamento dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibile, ai sensi dell' art. 12, comma 4, punto 4 della legge 23/12/1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni - Aggiornamento 2015.-*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.-

Lì 25-11-2015

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 2


EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

f.to GIAMBATTISTA POZZA

Proposta di delibera di iniziativa di MARTELLETTO ALBERTO.-

Premesso che:

- la legge 23/12/1998, n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17/05/1999, n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23/12/1999, n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. 26/08/1993, n. 412;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23/11/2000, n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30/09/2000, n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 05/09/2001 venivano individuate le aree del Comune non ancora metanizzate;
- l'art. 2 comma 12 della legge 22/12/2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 01/01/2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del D.L. 01/10/2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/11/2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del medesimo decreto-legge;
- il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448;
- il Comune di Colognola ai Colli, come risulta dall'elenco allegato al predetto D.P.R. n. 412/1993, ricade nella zona climatica "E";
- la legge 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31/12/2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL




- usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448”;
- tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26/08/1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di Consiglio Comunale, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
 - la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22/12/2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010...(omissis)...In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;
 - con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella legge finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate”;
 - a seguito nostra richiesta, il concessionario ditta Uniservizi, con nota del 16/08/2010 prot. n. 438/2010, comunicava che la fascia da considerarsi metanizzata rispetto alla rete di distribuzione esistente di gas naturale si può stabilire in 80+80 m.;
 - a tal proposito non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni Comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, etc.;

Ritenuto, in base al parere del concessionario Uniservizi, di individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di 80 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che, qualora l'edificio ricadesse sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", fosse ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

Considerato che per le motivazioni esposte in premessa, si è provveduto all'aggiornamento completo della planimetria allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146/2001, che individua le frazioni cosiddette "non metanizzate" del Comune ricadenti nella zona climatica "E", come previsto dall'art. 12 comma 4 della legge 23/12/1999, n. 488 (finanziaria 2000) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la nuova planimetria, riportante le frazioni e le zone non metanizzate del Comune di Colognola ai Colli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge 23/12/1999, n. 488 ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000, n. 268 che determina il concetto di “frazione” stabilendo che per insediamenti in “zone non metanizzate”, si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori



della fascia di 80 mt. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nelle suddette planimetrie, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas;

Precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Colognola ai Colli, utilizzando la planimetria annualmente aggiornata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

Rilevato che dopo l'esecuzione dei lavori di prolungamento della rete gas metano in via Molini frazione San Vittore, il Settore Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica e Patrimonio ha apportato le necessarie modifiche all'elaborato grafico, redigendo la nuova planimetria aggiornata;

Ritenuto confermare anche per l'anno 2015 i criteri definiti con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2011;

Visto il D.P.R. 26/08/1993, n. 412 (Allegato A);

Visti gli artt. 4 e 8 del D.L. 30/09/2000, n. 268;

Visto l'art. 4, comma 2 della legge 23/11/2000, n. 354;

Visti gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);


Viste le note del 31/12/2009 prot. n. 178604 e del 15/01/2010 prot. n. 5961 dell'Agenzia delle Dogane;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

SI PROPONE

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, la planimetria "*Adeguamento dell'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale*", agli atti al presente provvedimento, riportante le frazioni e le zone non metanizzate del Comune di Colognola ai Colli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge 23/12/1999, n. 488 ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000, n. 268 che determina il concetto di "frazione";
- 2) di confermare anche per l'anno 2015 i criteri definiti con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2011, esecutiva ai sensi di legge:
 - per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 80 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nelle suddette planimetrie, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas;
 - la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della legge 23/12/1999, n. 488;
- 5) di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 07/06/2000, n. 150 i seguenti strumenti:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio
 - pubblicazione sul sito Internet del Comune.-

FIRMA DEL PROPONENTE



f.to MARTELLETTO ALBERTO

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando che nel territorio comunale vi sono zone non metanizzate e per tali insediamenti abitativi la legge concede delle agevolazioni fiscali per l'acquisto del carburante. Precisa che l'ufficio tecnico ha fatto la verifica delle aree interessate come da planimetria agli atti.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi e dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:


- Velli Giuseppe (maggioranza)
- Verzini Giovanni (maggioranza)
- Truzzoli Graziella (minoranza)

Con: voti favorevoli n. 9 espressi con alzata di mano
su n. 9 Consiglieri presenti, n. 9 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Il Presidente chiude la seduta – Sono le ore 19,20.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to ALBERTO MARTELLETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affissa all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.-

Li 07-12-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DANIELA ALESSI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-12-2015 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Li 17-12-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI